

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE 33/2025: Giudizio di legittimità in via incidentale

Autorità emittente	Corte Costituzionale
Estremi della pronuncia	Sentenza 33 del 2025
Materia e argomento	Diritto del minore ad una famiglia (adozione di minore residente all'estero, da parte di persona singola residente in Italia)
Tipo di giudizio	Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Autorità rimettente	Trib. per i minorenni di Firenze
Oggetto	Artt.29-bis co.1 e 30 co.1 della l. 184/1983
Parametri invocati	artt.2 e 117 co.1 cost., quest'ultimo in relazione all'art.8 CEDU (parametro interposto)
Caso	Questione di legittimità costituzionale in merito all'adozione di minore residente all'estero, da parte di persona singola residente in Italia
Argomentazione autorità rimettente	- non idoneità a realizzare i diritti del minore - lesione del diritto alla vita privata (art.8 CEDU)
Argomentazione dell'avvocatura di stato	Due eccezioni di inammissibilità (entrambe valutate infondate): - erronea o incompleta identificazione della norma censurata, per aver omesso il riferimento all'art.6 l.184/1993 - inaccettabile discrasia di consentire l'adozione internazionale, ma non quella interna, da parte delle persone singole
Motivazione della sentenza	- non conformità al test di proporzionalità - lesione del diritto alla vita privata (libertà di autodeterminazione) - non assicura al minore le tutele più ampie dello <i>status filiationis</i> - l'esclusione a priori delle persone singole non garantisce al minore un ambiente stabile ed armonioso - Ci può essere una preferenza all'adozione nella coppia di coniugi, ma ciò non determina un aprioristica esclusione
Parametri costituzionali utilizzati	Artt. 2, 117 c.1 Cost., quest'ultimo in relazione all'art.8 CEDU (parametro interposto). La Corte richiama anche gli artt. 3, 29, 30 e 31 Cost. (riguardanti sfera privata e familiare).
Dispositivo della pronuncia	Dichiara l' illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis c.1 della legge 4 maggio 1983 n.184 nella parte in cui, facendo rinvio all'art. 6, non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.
Tipo di decisione	Sentenza di accoglimento additiva (Corte dichiara illegittima la disposizione "nella parte in cui non" prevede ciò che sarebbe costituzionalmente necessario prevedere).
Precedenti giurisprudenziali	- sent. 183/1994: ambiente stabile e armonioso - sent. 162/2014: libertà di autodeterminarsi - CEDU Evans contro Regno Unito n. 6339/05 del 2007: diritto di diventare o meno genitori - sent.332/2000: libertà di autodeterminarsi - sent.230/2020: interessi del potenziale figlio

	- sent. 221/2019 - sent.1/2014: test di proporzionalità - sent.79/2022: unico status filiationis - sent.183/2023 e 79/2022: rete familiare di riferimento
Note a commento	Il fulcro della sentenza è privilegiare l'interesse del minore ad un ambiente stabile ed armonioso, il quale può essere garantito anche da una persona singola, sempre in riferimento all'adozione internazionale. Dottrina: 1) Favorevole alla sentenza→ "Adozione del singolo e famiglia monoparentale: le prospettive dopo la decisione n. 33/2025 della Corte Costituzionale" (Prof. Maria Annunziata Astone) 2) Critica alla sentenza→ "L'accesso della persona singola all'adozione internazionale. Il supremo garante invade un ambito riservato al decisore politico?" (Prof. Emanuele Bilotti).